



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

**REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**
(ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010)

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 – Natura del rapporto e finalità

2.1 – Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2.2 – La stipula del contratto di cui al comma 2.1 è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2.3 – Le attività di cui al comma 2.2 sono svolte nell'ambito del settore concorsuale, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini.

2.4 – L'impegno annuo complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'attività di ricerca del Ricercatore si svolge nell'ambito del settore concorsuale, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, o in settori affini, secondo quanto indicato nel contratto.

2.5 – L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

2.6 – L'attività di didattica consiste nello svolgimento di corsi, moduli, seminari o altre forme di didattica frontale prevista dalle strutture didattiche dell'Ateneo.

2.7 – L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende l'orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di laboratorio e di verifica dell'apprendimento.

Art. 3 – Richiesta di attivazione delle procedure di selezione

3.1 – Il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la selezione dei Ricercatori a tempo determinato.

3.2 – Le proposte di attivazione devono essere congruenti con la programmazione della didattica e della ricerca di Ateneo, anche ai sensi della normativa vigente relativa ai requisiti richiesti annualmente per l'attivazione dell'offerta formativa.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

3.3 – La richiesta di attivazione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, presentata dal Consiglio di Facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 3.1 del presente articolo, deve indicare:

- il settore concorsuale, con specifica di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i requisiti per l'ammissione alla selezione;
- la tipologia del contratto e, ove possibile, del regime di impegno previsto;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri – con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate al ricercatore a tempo determinato – e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- la copertura finanziaria del contratto da attribuire al ricercatore a tempo determinato.

3.4 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'attivazione della procedura di reclutamento del Ricercatore a tempo determinato. In caso di approvazione, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di emanare il relativo bando per la selezione del Ricercatore a tempo determinato.

Art. 4 – Indizione della procedura di valutazione comparativa

4.1 – La selezione dei Ricercatori a tempo determinato si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

4.2 – Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato dal Rettore – in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 3.4 – ed è pubblicato all'Albo di Ateneo, sui siti Internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

4.3. – Il bando per la selezione del Ricercatore a tempo determinato deve indicare:

- a. la tipologia del contratto da attribuire, ai sensi dell'art. 5.1 del presente Regolamento;
- b. per i soli contratti di tipologia a), il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- c. il settore concorsuale e l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e. i requisiti di ammissione;
- f. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni, con previsione di trasmissione telematica, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

- g. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da affidare al Ricercatore, nell'ambito del settore concorsuale, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o di settore affine;
- h. funzioni, diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- i. il trattamento economico e previdenziale spettante;
- j. il termine entro cui la procedura deve concludersi.

4.4 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero sul sito dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4.5 – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa non autenticata, può essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato nel bando, entro il termine indicato nello stesso.

Art. 5 – Tipologie contrattuali

5.1 – Le tipologie contrattuali stipulate con i Ricercatori a tempo determinato, stabilite dall'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono le seguenti:

- a. tipologia a): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una volta sola, previa positiva valutazione della attività didattica e di ricerca svolta;
- b. tipologia b): contratti triennali, non rinnovabili.

Art. 6 – Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione comparativa

6.1 – Sono ammessi alle procedure di selezione dei Ricercatori a tempo determinato i candidati, italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- b. diploma di specializzazione medica, per i settori interessati.

6.2 – Possono inoltre partecipare alle procedure per la selezione dei Ricercatori a tempo determinato, fino all'anno 2015, i candidati in possesso di titolo di laurea magistrale o equivalente e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

6.3 – L'ammissione alla selezione di Ricercatori a tempo determinato con i quali stipulare contratti di tipologia b) è riservata ai seguenti soggetti:

- candidati che abbiano usufruito dei contratti di tipologia a),

ovvero

- candidati che abbiano usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

- candidati che abbiano usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4, Legge 30 novembre 1989, n. 398;
- candidati che abbiano usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
- candidati che abbiano usufruito, per almeno 3 anni, dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 4 novembre 2005, n. 230.

6.4 – È richiesta inoltre la conoscenza di una o più lingue straniere, specificate nel bando, e, per i candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana.

6.5 – I titoli presentati dai candidati devono essere coerenti con il settore concorsuale, ovvero con il corrispondente settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

6.6 – I requisiti di cui al presente articolo e quelli prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

6.7 – Non possono partecipare alle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

6.8 – Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

6.9 – Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio di Facoltà, con il Direttore Amministrativo, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

6.10 – L'esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per la selezione del Ricercatore a tempo determinato, una Commissione esaminatrice composta da tre membri:

- a. il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente,
- b. un professore di I fascia appartenente al settore concorsuale, ovvero al corrispondente settore scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa,

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

- c. un professore di I o di II fascia o un ricercatore universitario a tempo indeterminato, scelto sulla base del curriculum scientifico e accademico.

7.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 8 – Selezione dei candidati

8.1 – La procedura di valutazione comparativa, alla quale sono ammessi i candidati in possesso, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione, dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i parametri e i criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con Decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; nelle more dell'emanazione di tale decreto, si applicano i parametri e i criteri individuati nel DM 28 luglio 2009, n. 89 – Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- b. l'ammissione alla fase successiva della procedura – consistente nella discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica – dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura che va da un minimo del 10% a un massimo del 20% del numero di partecipanti e comunque non inferiore a 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- c. svolgimento di una discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica, finalizzata alla successiva attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate e discusse dai candidati ammessi alla discussione;
- d. accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato dal bando.

8.2 – La procedura di valutazione comparativa non prevede esami scritti od orali, a eccezione della prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo, da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.

8.3 – La Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo.

8.4 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

8.5 – Al termine dei lavori, la Commissione redige in via collegiale una relazione finale dei lavori svolti.

Art. 9 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

9.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.

9.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

9.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell'Ateneo.

9.4 – Entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà formula la proposta di chiamata dell'idoneo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito all'attivazione del contratto.

Art. 10 – Stipula del contratto individuale di lavoro

10.1 – Entro 30 giorni dalla data di delibera di attivazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore risultato idoneo dalla procedura di valutazione comparativa è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore selezionato e dal Direttore Amministrativo.

10.2 – Il contratto di lavoro deve indicare:

- a. il settore concorsuale, ovvero il corrispondente settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il Ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività;
- b. la tipologia del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 5.1 del presente regolamento;
- c. per i contratti di tipologia a), il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- d. le modalità di svolgimento delle attività affidate al Ricercatore a tempo determinato;
- e. diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- f. il trattamento retributivo e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente per i redditi da lavoro dipendente;
- g. il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- h. le clausole di risoluzione previste all'art. 14 del presente Regolamento.

10.3 – I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

10.4 – Ai sensi di quanto espressamente previsto dal punto 1 dell'allegato tecnico della nota ministeriale del 28 gennaio 2011, prot. 7, i contratti di lavoro stipulati con i Ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono conteggiati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della verifica dei requisiti di docenza, richiesti agli Atenei per l'attivazione annuale dell'offerta formativa.

Art. 11 – Trattamento economico e previdenziale

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

11.1 – Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti triennali prorogabili di tipologia a) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

11.2 – Per i titolari dei contratti triennali non rinnovabili di tipologia b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

11.3 – Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

11.4 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, previdenziali e per responsabilità civile verso terzi a favore dei Ricercatori a tempo determinato assunti sulla base del presente Regolamento.

Art. 12 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

12.1 – I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 449/1997;
- b. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- c. con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- d. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

12.2 – Il Rettore ha la facoltà di richiedere al Ricercatore a tempo determinato lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli espressamente indicati nel bando di selezione.

12.3 – Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà. Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da parte di soggetti terzi, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

13.1 – Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti, secondo le necessità delle strutture preposte alla gestione delle attività didattiche e di ricerca.

13.2 – Le attività svolte dal Ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Rettore, che espone le proprie valutazioni al Consiglio di Facoltà. La verifica viene effettuata con periodicità annuale e attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

stabiliti dal contratto. Il Ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Rettore una relazione sulle attività svolte.

13.3 – Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

14.1 – La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ai sensi della vigente disciplina, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

14.2 – Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

Art. 15 – Valutazione dell'attività svolta dal Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), ai fini della proroga

15.1 – Nell'ambito di quanto definito dalla programmazione di Ateneo in termini di composizione del personale docente, il Consiglio di Facoltà può proporre, con il consenso del ricercatore a tempo determinato di tipologia a) interessato, nei dodici mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

15.2 - Nel corso dell'ultimo anno contrattuale, l'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, composta da tre docenti, di cui almeno un professore del settore concorsuale, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare, del ricercatore a tempo determinato.

15.3 - La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare, conformemente a quanto stabilito dal DM 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato

di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”.

15.4 - La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La Commissione deve concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla nomina, salva diversa indicazione del provvedimento rettorale di nomina. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

15.5 – A conclusione dei lavori, la Commissione trasmette la valutazione al Consiglio di Facoltà, che delibera in merito alla proposta di proroga per ulteriori due anni del contratto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a). La proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

15.6 - La nomina della Commissione, i suoi lavori e le successive deliberazioni del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione di cui al presente articolo avvengono, in ogni caso, entro il termine del contratto del ricercatore a tempo determinato.

Art. 16 – Chiamata nel ruolo di professore associato del Ricercatore a tempo determinato, tipologia b)

16.1 – Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché sulla base della programmazione triennale, nel terzo anno di contratto di tipologia b), l'Ateneo può valutare, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare del contratto, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16.2 – L'eventuale chiamata di cui al comma precedente dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1 lettera e), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (*ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010*) – Titolo II, articoli 9 e 10 e Titolo III, articoli 11, 12 e 13.

16.3 – In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

17.1 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

17.2 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.